

Iscrizione all'albo speciale dei patrocinanti – Cass. n. 30960/2021

Avvocato e procuratore - consiglio nazionale forense - Contributo ex art. 14 d.lgs. lgt. n. 382 del 1944 - Soggetti passivi - Iscrizione all'albo speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In tema di disciplina forense, al contributo determinato annualmente dal Consiglio Nazionale Forense ex art. 14 d.lgs. lgt. n. 382 del 1944, devono concorrere tutti gli avvocati iscritti all'albo professionale, pur se non iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori, atteso che la norma correla il contributo non alle spese di tenuta dell'albo speciale, bensì al bilancio dell'ente e al funzionamento del Consiglio stesso, il quale svolge - anche in epoca anteriore alla riforma operata con l. n. 247 del 2012 - compiti e funzioni di interesse generale pubblicistico per l'intera categoria professionale degli avvocati.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 30960 del 29/10/2021 (Rv. 662784 - 01)

Corte

Cassazione

30960

2021